

di Avv. Rosa Bertuzzi

CASSAZIONE PENALE sentenza n° 13928 del 23.04.2017

IL VOLONTARIO E' UN PUBBLICO UFFICIALE NELL'AMBITO DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Qualora l'ausiliare del traffico si trovi ad esercitare le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni al C.d.S. assume la veste di pubblico ufficiale. La Corte di Cassazione getta luce sul tema, ricordando che l'attribuzione al cosiddetto ausiliario del traffico della qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, deve essere intesa in un rapporto di **stretta connessione con l'attività** per legge indicata come di competenza del primo. Di conseguenza il volontario che svolge incarichi per conto del Comune assume la veste di pubblico ufficiale nell'esercizio delle **funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni**. Il caso esaminato nella sentenza allegata, contenente anche i chiarimenti sopraesposti riguarda una condanna per "**oltraggio a pubblico ufficiale**". Secondo la Corte, integra il reato chi offende il prestigio dell'ausiliario del traffico, quale soggetto che volontariamente esercita una pubblica funzione, mentre questi compie un atto rientrante nella competenza per legge attribuitagli, durante l'esercizio delle sue funzioni e a causa di queste, in luogo pubblico in presenza di più persone.

SENTENZA

1. La Corte di appello di Trieste con la sentenza in epigrafe indicata, parzialmente riformando quella resa dal Tribunale di Udine il 26 settembre 2011, riqualificati i fatti, già ascritti ai sensi dell'art. 336 cod. pen., nei termini di cui agli artt. 612 e 341-bis cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.C. per il reato di minaccia in difetto di querela ed ha condannato il prevenuto, per l'ipotesi residua ritenuta di cui all'art. 341-bis cod. pen., alla pena di tre mesi di reclusione, sostituita con quella di sei mesi di libertà controllata.

2. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia, con tre motivi in annullamento.

2.1. Con il primo, si fa valere l'erronea applicazione della legge penale in relazione

alla ritenuta sussistenza della fattispecie di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen., mancando l'offeso, ausiliario del traffico, della qualifica di pubblico ufficiale. 2.2. Con il secondo, il ricorrente deduce ancora l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 341-bis cod. pen. che era stato ritenuto dalla Corte di merito pur in difetto di prova circa la presenza di più persone al momento dell'offesa e nonostante la mancanza di contestualità tra l'atto del preteso pubblico ufficiale e l'offesa medesima.

2.3. Con il terzo motivo, si fa valere l'erronea applicazione della legge penale. Era stata apprezzata la sussistenza del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. nonostante il ricorso della scriminante putativa di cui all'art. 59, ult. comma, cod. pen. e la dovuta qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 393-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Come questa Corte ha avuto occasione di affermare, l'attribuzione al cosiddetto ausiliario del traffico della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio deve essere intesa in un rapporto di stretta connessione con l'attività per legge indicata come di competenza del primo (Sez. 6, n. 38877 del 05/07/2006, D'Arcangelo, Rv. 235229).

Là dove l'ausiliario del traffico si trovi ad esercitare le funzioni, di sua competenza, di accertamento e di contestazione delle violazioni al codice della strada nelle aree oggetto di concessione all'impresa, da cui il primo dipenda, di gestione dei parcheggi e delle zone immediatamente limitrofe (art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, n. 127, così come interpretato dall'art. 68 legge 23 dicembre 1999, n. 488), egli assume, in particolare, la veste di pubblico ufficiale nella finalità certificativa ed autoritativa dei poteri esercitati per potestà riconosciutagli per legge (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191171; ripresa, tra le altre, quanto all'indicata affermazione di principio, da: Sez. 6, n. 28412 del 08/03/2013, Nogherotto, Rv. 255606).

La condotta di chi offenda pertanto l'onore ed il prestigio dell'ausiliario del traffico, mentre questi compie un atto rientrante nella competenza per legge attribuitagli, espressiva di potestà certificativa e di contestazione, ed a causa e nell'esercizio delle sue funzioni, ove l'offesa intervenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone, nella consapevolezza dell'agente dell'offesa arrecata, va ricondotta alla fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 341-bis cod. pen.

2. Tanto premesso in punto di astratta qualificazione della contestata condotta, vanno esaminati congiuntamente i successivi motivi di ricorso.

2.1. Si contesta l'impugnata sentenza con cui la Corte di appello ha ritenuto integrati gli estremi oggettivi e soggettivi del contestato reato di oltraggio.

2.1.1. Per il proposto ricorso si deduce che non è stata raggiunta la prova in ordine alla presenza di altre persone quando è stata pronunciata l'ingiuria. Il motivo non è fondato per ragioni che toccano l'inammissibilità. La Corte di appello ha infatti congruamente riportato sul punto le dichiarazioni rese dallo stesso prevenuto in dibattimento circa la presenza di due persone davanti al bar

in cui si è dispiegata la contestata condotta. Né la circostanza che dette persone non siano state identificate vale ad escludere l'indicato elemento di struttura del reato, rimanendo sul punto finanche aspecifica la critica condotta.

2.1.2. L'ulteriore profilo del motivo di ricorso sulla non contestualità, ritenuta nell'impugnata sentenza, tra la pronuncia delle frasi offensive ed il compimento dell'atto dell'ufficio non coglie nel segno.

In materia di oltraggio a pubblico ufficiale, il perdurante compimento del singolo atto dell'ufficio fuori dal tempo in cui lo stesso può ritenersi in fieri va inteso come esercizio di poteri inerenti alle funzioni.

Fintantoché la complessiva attività istituzionale non risulta ancora completata non può quindi escludersi la contestualità del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.

2.3. E' inammissibile l'ulteriore motivo sulla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo dell'oltraggio per presenza di una scriminante putativa (art. 59, ultimo comma, cod. pen.) o comunque della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., nel dedotto apprezzamento da parte del prevenuto circa il carattere arbitrario della condotta dell'ausiliare del traffico che aveva elevato contravvenzione al solo C. nonostante la presenza di più autovetture in posizione irregolare.

2.3.1. Si tratta invero di deduzione introdotta per la prima volta dinanzi a questa Corte che non rinviene, come tale, ragione per l'operata riqualificazione della condotta — ascritta e già ritenuta in primo grado nei termini di cui all'art. 336 cod. pen. — quale oltraggio (art. 341-bis cod. pen.).

L'iniziale contestazione ai sensi dell'art. 366 cod. pen. ben avrebbe consentito la proposizione della critica difensiva dinanzi alla Corte di appello senza che le motivazioni in concreto da quest'ultima osservate possano valere a rendere tempestivo il rilievo difensivo.

2.3.2. Il rilievo difensivo resta in ogni caso manifestamente infondato, risultando l'arbitrarietà dell'atto ai sensi dell'art. 393-bis cod. pen., nei principi definiti da consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Sez. 6, n. 43894 del 13/09/2016, Viridis, Rv. 268504), integrato da una oggettiva illegittimità non riscontrabile nelle valutazioni in fatto condotte in ricorso, ferma, ancora, per l'indicata deduzione, l'inconfigurabilità nella specie di ogni stretta proporzione tra condotta di reazione del privato, che deve trovarsi limitato nell'esercizio di un proprio primario diritto, ed atto arbitrario.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.